

MARIALUISA NAVARRA (*)

TESSERE PER CONDANNA: DONNE AI LAVORI FORZATI

ABSTRACT: The essay analyses the legal *status* of female workers in the *gynaecea*. The situations investigated concern high-ranking women (*honestiores*), which are forced to work in the imperial *gynaeceum* as a result of a criminal conviction. It doesn't deal with a punishment reserved to the women, although the working in textile is usually considered female.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo *status* giuridico delle addette ai *gynaecea*: schiave e libere. – 3. *Damnatae*: le attestazioni delle fonti. – 4. Conclusioni.

1. — *Premessa.*

La filatura e la tessitura erano considerate nell'antichità, anche quella romana, attività tipicamente femminili⁽¹⁾. A esse attendevano nella *domus* libere e schiave. Nelle famiglie più agiate, in specie aristocratiche, la *domina* sovente non vi si dedicava direttamente, ma si limitava a supervisionare l'operato delle *servae* alle quali lasciava il disbrigo di tali incombenze⁽²⁾. Se ancora in età imperiale il *lanificium* restava esercizio di virtù conforme al modello ideale

(*) Università degli Studi di Perugia. Accademia Romanistica Costantiniana.

(1) Sulla diffusione di tale modello nelle società antiche, v. E.W. BARBER, *Women's work. The first 20.000 years. Women, Cloth, and Society in Early Times*, New York-London, 1994, *passim*. La filatura a Roma era reputata occupazione propriamente da donna ancor più della tessitura cosicché può affermarsi che «spinning was the female work *par preference*»: cfr. L. LARSSON LOVÉN, *Lanam fecit. Woolworking and female Virtue*, in *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the first Nordic Symposium on women's lives in Antiquity* (eds. L. Larsson Lovén, A. Strömberg), Jonsered, 1998, p. 92 s.

(2) L'adibizione dell'elemento servile alle attività tessili (schiave *lanificae*) è variamente attestato nelle fonti, anche nel Digesto. Cfr., ad es., D. 24.1.31.1: *Si uxor lana sua, operis ancillarum viri, vestimenta sui nomine confecit muliebria, et vestimenta mulieris esse et pro operis ancillarum viro praestare nihil debere*; D. 33.7.12.5: [...] *lanificas quae familiam rusticam vestiunt* [...]; D. 33.7.16.2: [...] *consultus de mulieribus lanificis an instrumento continerentur* [...].

della matrona romana⁽³⁾, esaltato in epoca augustea⁽⁴⁾, tuttavia esso venne progressivamente trascurato soprattutto dalle nobildonne⁽⁵⁾. Non c'è dubbio, comunque, che a Roma nella casa la produzione tessile per l'autoconsumo familiare fosse dominata dalle donne.

Anche al di fuori dell'economia domestica, ovvero nei laboratori artigianali, si incontravano donne impegnate nello svolgimento delle attività di filatura e tessitura: mogli, figlie, schiave del piccolo imprenditore⁽⁶⁾, ma pure libere di modeste condizioni che locavano le proprie *operae* in *textrina* privati⁽⁷⁾. Né era-

⁽³⁾ A tale proposito v., nell'ampia letteratura, oltre allo studio della Larsson Lovén sopra citato in nt. 1, J.-M. CARRIÉ, *Vitalité de l'industrie textile à la fin de l'Antiquité: considérations économiques et technologiques*, in *An. Tard.*, 12, 2004, p. 24. Diverse iscrizioni ricordano nobili matrone impegnate nella filatura e nella tessitura: cfr. CIL. I.1007; I/2.1211=VI.15346=ILS 8403 (celebre elogio funebre di una Claudia, morta nel II sec. a.C., che si chiude con le parole «lanam fecit, domum servavit», su cui v., per tutti, E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1981, p. 154 [= Milano, 2017, 8ª ed., p. 198 s.]; P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index*, 40, 2012, p. 347); VI.1527; VI.11602. Il collegamento ideologico di tali occupazioni alla sfera femminile trova conferma nelle rappresentazioni letterarie, epigrafiche e iconografiche: cfr., in proposito, L. LARSSON LOVÉN, *Female Work and Identity in Roman Textile Production and Trade: A Methodological Discussion*, in *Making Textile in Pre-Roman and Roman Times. People, Places, Identities* (ed. by M. Gleba, J. Pászókai-Szeőke), Oxford, 2013, p. 109 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. le notizie, relative alla famiglia dello stesso Augusto, riportate in SUET., *Aug.* 64.2: *Filium et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuesceret*; 73: *Veste non temere alia quam domestica usus est ab sorore et uxore et filia neptibusque confecta*. Augusto, dunque, tentò di far rivivere «the good old days» (cfr. A.H.M. JONES, *The Cloth Industry under the Roman Empire*, in *The Economic History Review*, 13/2, 1960, p. 184), ma senza successo: una “mission impossible”, come l'ha efficacemente definita L. LARSSON LOVÉN, *Lanam fecit*, cit., p. 90.

⁽⁵⁾ Cfr., per l'età giulio-claudia, SEN., *Contr.* 2.7.9: [...] *infelices ancillarum greges, ut adultera tenui veste perspiciat sit* [...]; per il tempo di Nerone, COL., *De re rust.*, 12 praef. 9: *Nunc vero, cum pleraeque sic luxu et inertia diffuant, ut ne lanificii quidem curam suscipere dignentur, sed domi confectae vestes fastidio sint*.

⁽⁶⁾ Sul ruolo della famiglia nella produzione artigianale documentato nei papiri, v., E. WIPSYCKA, *L'industrie textile dans l'Égypte romaine*, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965, p. 64 s.

⁽⁷⁾ Cfr. IUVEN., 8.43: *Non quae ventoso conducta sub aggere textit*.

Sui luoghi deputati alla filatura e alla tessitura, v., H. DI GIUSEPPE, *Lanifici e strumenti della produzione nell'Italia centro-meridionale*, in *La lana nella Cisalpina romana. Economia e società. Studi in onore di Stefania Pesavento Mattioli. Atti del Convegno (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011)*, a cura di M.S. Busani, P. Basso, con la collaborazione di A.R. Tricomi, Padova, 2012, p. 479 ss.

no rare donne imprenditrici che dirigevano e organizzavano il personale alle proprie dipendenze⁽⁸⁾.

Pur senza volere esaltare tali fenomeni, la sottovalutazione del ruolo delle donne nell'industria tessile, operata da Jones⁽⁹⁾, appare eccessiva e non rispondente alle molteplici specializzazioni in cui risulta documentato il lavoro femminile che fanno presumere una loro presenza diffusa in vari momenti produttivi, dalla filatura alla confezione di abiti⁽¹⁰⁾, anche

⁽⁸⁾ In proposito, v., E. WIPSZYCKA, *L'industrie textile*, cit., p. 136, ove fonti papirologiche; D. GOUREVITCH, M.T. RAEPSAET-CHARLIER, *La donna nella Roma antica*, Firenze-Milano, 2003 (tr. it. di *La femme dans la Rome antique*, Paris, 2001), p. 164 s. Esempi di laboratori diretti, nel V sec., dalla *domina* di una grande casa signorile (*villa, burgus*) e nei quali lavorava una manodopera numerosa, in SID. AP., *car.* 15 e 22, su cui v., K. HOLLAND HELLER, R. REBUFFAT, *De Sidoine Apollinaire à l'Odyssee: les ouvriers du manoir*, in *MEFRA*, 99, 1987, p. 339 ss., ove ulteriori fonti letterarie per l'età tardo repubblicana e imperiale. Casi di donne imprenditrici non sono rari anche in altri settori. Si veda, ad esempio, la vicenda che ha come protagonista certa Moschide (D. 49.14.47 pr.) appaltatrice della riscossione delle tasse, «importante per la sua natura tra pubblico e privato», su cui, v., L. PEPPE, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, p. 313 s., nt. 789, p. 413 ss., il quale (p. 230 s.) si occupa anche del caso di Eumachia, patrona della corporazione dei *fullones* [cfr., in proposito, J.P. MOREL, *L'artigiano*, in *L'uomo romano* (a cura di A. Giardina), Roma-Bari, 1993, p. 246 s.; da ultimo, R. CIARDIELLO, *Donne imprenditrici a Pompei: Eumachia e Giulia Felice*, in *The Material Sides of Marriage. Women and domestic Economy in Antiquity* (ed. R. Berg), Roma, 2016, p. 223 ss.]. Le iscrizioni sui bolli laterizi rivelano che anche in tale settore produttivo una buona percentuale di imprese erano gestite da donne (cfr. A. BALIELO, *Il lavoro delle donne nella produzione laterizia: tracce dal silenzio*, in *Made in Roma and Aquileia. Marchi di produzione e di possesso nella società antica*, Roma, 2017, p. 34 s.). Sull'esercizio dell'impresa da parte di donne, oltre a J.F. GARDNER, *Women in Business Life: Some Evidence from Puteoli*, in *Female networks and the Public Sphere in Roman society* (eds. P. Setälä, L. Savunen), Roma, 1999, p. 11 ss., cfr., nella copiosa letteratura recente, i diversi contributi apparsi in *Donna e lavoro nella documentazione epigrafica. Atti del I Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica*. Bologna, 21 novembre 2002, Faenza, 2003; F. CENERINI, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna, 2013, p. 167 ss., in part. p. 173 ss. per l'imprenditoria tessile; T.J. CALPINO, *Women, Work and Leadership in Acts*, Tübingen, 2014, p. 123 ss., in part. p. 129 ss. per la produzione e il commercio della porpora.

⁽⁹⁾ Cfr. A.H.M. JONES, *The Cloth Industry*, cit., p. 184, al cui proposito v. le osservazioni di L. LARSSON LOVÉN, *Female Work*, cit., p. 111.

⁽¹⁰⁾ Sulle occupazioni muliebri nel settore tessile, cfr. S. TREGGIARI, *Jobs for women*, in *AJAH*, 1, 1976, pp. 84 ss.; EAD., *Lower class women in the Roman Economy*, in *Florilegium*, 1,

se, il più delle volte, come è stato efficacemente affermato, «condannate all'oscurità»⁽¹¹⁾.

Tuttavia, a mano a mano che il lavoro si professionalizzava, la tessitura – più che la filatura, che tendenzialmente rimase prerogativa delle donne⁽¹²⁾ – veniva praticata anche da uomini⁽¹³⁾ e forse non di rado nelle officine private l'ambiente lavorativo era condiviso da femmine e maschi⁽¹⁴⁾.

In età tardoantica, poi, era larghissimo l'impiego della manodopera femminile negli opifici imperiali specializzati nella produzione di manufatti tessili, in particolare di lana (*gynaecea*)⁽¹⁵⁾, probabilmente istituiti dall'imperatore

1979, p. 67 ss. Per le attestazioni nelle fonti epigrafiche e iconografiche, v., L. LARSSON LOVÉN, *Female Work*, cit., p. 111 ss., la quale restringe i lavori esclusivamente femminili alla sola filatura della lana.

⁽¹¹⁾ Cfr. J.P. MOREL, *L'artigiano*, cit., p. 245, il quale ipotizza una realtà (quella dell'artigianato femminile in genere) «probabilmente assai più rilevante di quanto ci condurrebbero a pensare le nostre fonti» (p. 245).

⁽¹²⁾ V. sopra, nt. 1.

⁽¹³⁾ Cfr. K. HARPER, *Slavery in the Late Roman World AD 275-425*, Cambridge, 2011, 130, con un'utile tavola riassuntiva del processo di produzione da cui si può ricavare che nella filatura era impiegata manodopera femminile, nella tessitura sia femminile sia maschile, mentre nelle operazioni di finissaggio, che ricomprendevano la follatura e il candeggio dei tessuti, quella maschile.

⁽¹⁴⁾ Se ne hanno, per esempio, prove archeologiche: celebre è il graffito rinvenuto a Pompei nella casa di *M. Terentius Endoxus* (casa VI.13) che riporta i nomi di operai, uomini e donne, adibiti alla filatura e alla tessitura della lana.

⁽¹⁵⁾ Il termine *gynaeceum* dal IV sec. d.C. è sinonimo di *textrinum* imperiale (cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, VI.2, s.v. «*gynaeceum*», col. 2382). Indica specificamente la manifattura destinata alla produzione di tessuti e abiti di lana, ma anche la fabbrica in cui veniva lavorata la seta (cfr. CTh. 10.21.1=CI. 11.9.1, a. 369). La *Notitia Dignitatum* tiene distinti dai *gynaecea* i *linyphia*, ove erano prodotti tessuti e vesti di lino, nonché i *baphia* (cioè le tintorie). Sul significato del vocabolo, cfr. J.P. WILD, *The Gynaeceum at Venta and its Context*, in *Latomus*, 26, 1967, p. 649 s.; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma, 1989, p. 444, il quale rileva come la terminologia relativa agli opifici tessili imperiali non sia utilizzata in maniera rigorosa; L. JONES HALL, *Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity*, London, 2004, p. 223 s. Per l'uso medievale, v., C. DU CANGE, s.v. «*Gynaeceum*», in *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, IV, col. 144 c, Paris, 1885 (rist. Graz, 1954); H. LECLERCQ, s.v. «*Gynécées*», in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, pub. par F. CABROL-H. LECLERCQ, VI.2, Paris, 1925, 1925 ss., che segnalano la tarda degenerazione in

Diocleziano⁽¹⁶⁾ al fine di provvedere alla fornitura di capi di abbigliamento per soldati, impiegati e membri della corte imperiale.

In effetti, la denominazione stessa di tali strutture produttive già di per sé è indizio della presenza al loro interno di lavoratrici⁽¹⁷⁾ che, per dottrina dominante, costituivano, almeno in origine, se non l'unica forza lavoro certamente quella prevalente⁽¹⁸⁾. In quale proporzione in progresso di tempo il personale femminile fosse realmente impiegato nelle fabbriche tessili imperiali non è dato sapere. È comunque certo che, come nei *textrina* privati, vi operavano anche uomini. D'altronde, nelle fonti il termine con il quale è definito chi presta lavoro nei ginecei è sempre utilizzato al maschile: si parla cioè di *gynaecearii*, mai di *gynaeceariae*.

luoghi di prostituzione. Sulla persistenza di «women's workshops», che conservano il nome di *gynaecea*, e sul mutamento del ruolo del lavoro femminile nella produzione dei tessuti in età medievale, v., con diversi punti di vista, D. HERLIHY, *Opera Muliebria. Women and Work in Medieval Europe*, New York, 1990, p. 20 e 78 ss.; C. HOFFMAN BERMAN, *Women's Work in Family, Village, and Town after 1000 CE: Contributions to Economic Growth?*, in *Journal of Women's History*, 19.3, 2007, p. 15 ss.

⁽¹⁶⁾ Cfr. A.H.M. JONES, *The Cloth Industry*, cit., p. 187; J.P. WILD, *The gynaeceum*, cit., p. 651; ID., *The gynaecea*, in *Aspect of the Notitia Dignitatibus* (eds. R. Goodburn, P. Bartholomen), Oxford, 1976, p. 54.

⁽¹⁷⁾ Cfr. ISID., *Etym.* 15.6.3: *Gynaeceum Graece dictum eo quod ibi conventus feminarum ad opus lanificii exercendum conveniat. Mulier enim Graece γυνή nuncupatur.*

⁽¹⁸⁾ Cfr. J.P. WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, II, Louvain, 1895 (ripr. facs. Roma, 1968), p. 232; R. CAGNAT, s.v. «Gynaeceum», in *DS*, II.2, Paris, 1896 (ripr. facs. Graz, 1969), p. 1712; V. CHAPOT, s.v. «Textrinum», in *DS*, V, Paris, 1919, (ripr. facs. Graz, 1969), p. 175; A. D'ORS, *P. Ryl. 654 y el «anabolicum»*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze, 1956, p. 266; N. CHARBONNEL, *La condition des ouvriers dans les ateliers impériaux aux IV^e et V^e siècles*, in F. BURDEAU, N. CHARBONNEL, M. HUMBERT, *Aspects de l'Empire romain*, Paris, 1964, p. 66; J.P. WILD, *The gynaecea*, cit., p. 51; J.L. MURGA GENER, *Los corporati obnoxii*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano, 1983, p. 550; G.L. FALCHI, *La legislazione imperiale circa i matrimoni misti fra cristiani ed ebrei nel IV secolo*, in *AARC*, 7, Napoli, 1988, p. 209 s.; A. DEMANDT, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n.Chr.*, München, 1989, cit., p. 341; F. MORELLI, *Tessuti e indumenti nel contesto economico tardoantico: i prezzi*, in *Ant. Tard*, 12, 2004, p. 74; E. QUINTANA ORIVE, *CTh. 10.20: acerca del régimen jurídico de los gynaecearii, murileguli, monetarii y bastagarii en época postclásica*, in *RIDA*, 53, 2006, p. 336.

2. — *Lo status giuridico delle addette ai gynaecea: schiave e libere.*

Lo *status* della manodopera femminile al lavoro nei *gynaecea* era disomogeneo⁽¹⁹⁾: si trattava cioè sia di schiave sia di donne libere, in effetti semilibere, di bassa condizione sociale.

Erano, con tutta probabilità, di condizione servile le «*mulieres in gynaeceo nostro*» di cui si occupa una costituzione imperiale del 339 d.C., CTh. 16.8.6⁽²⁰⁾, forse da attribuire a Costanzo II⁽²¹⁾.

La *lex* dispone che gli ebrei restituiscano al gineceo imperiale le addette al servizio con le quali avevano instaurato una relazione stabile la cui natura giuridica è poco chiara, ma che evidentemente ne aveva determinato l'allontanamento dal luogo di lavoro. A fini deterrenti è inoltre minacciata la pena di morte per gli *Iudaei* che, in futuro, si uniscano a *mulieres* – s'intende operaie del gineceo – di religione cristiana. Alla base della disposizione c'è un palese antisemitismo che si combina con l'esigenza di tutelare le ma-

⁽¹⁹⁾ Della questione dello *status* dei lavoratori dei *gynaecea* mi occuperò in termini complessivi, tenendo conto anche della manodopera maschile, in un studio di prossima pubblicazione nel XXIII volume di Atti dell'Accademia Costantiniana, con il titolo "Gynaeciarii. A proposito della condizione giuridica della manodopera delle manifatture tessili imperiali".

⁽²⁰⁾ CTh. 16.8.6. Imp. Constantius A. ad Evagrium. *Post alia: Quod ad mulieres pertinet, quas Iudaei in turpitudinis suae duxere consortium in gynaeceo nostro ante versatas, placet easdem restitui gynaeceo idque in reliquum observari, ne Christianas mulieres suis iungant flagitiis vel, si hoc fecerint, capitali periculo subiungentur.* Dat. id. aug. Constantio A. II cons.

⁽²¹⁾ La datazione e l'attribuzione di CTh. 16.8.6 sono assai discusse. Sul problema v., tra altri, G. DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto di matrimoni misti*, in *BIDR*, 90, 1987, pp. 389 ss. e 400, che l'imputa a Costanzo II (posizione ribadita anche in studi successivi tra cui *Roma e gli ebrei (sec. I-V)*, Bari, 2002, pp. 111 ss. e 142 ss.). Così anche M. BIANCHINI, *I matrimoni misti nel pensiero cristiano e nella legislazione imperiale fra IV e V secolo*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle-Genève-München, 1999, p. 141 (ora in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, p. 383, da cui le successive citazioni) che nel precedente *Disparità di culto e matrimonio: orientamenti del pensiero cristiano e della legislazione imperiale nel IV secolo d.C.*, in *Serta Historica Antiqua*, I, 1986, p. 242 (ora in *Temi*, cit., p. 374), aveva invece collocato la *lex* al 329 attribuendone la paternità a Costantino come poi R. DELMAIRE in *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, I, *Code Théodosien. Livre XVI* (Texte latin par Th. Mommsen, traduction par J. Rougé, introduction et notes par R. Delmaire avec la collaboration de Fr. Richard), Paris, 2005, p. 376 ss.

nifatture tessili imperiali impedendo la diminuzione della manodopera, in questo caso femminile⁽²²⁾. La dottrina tradizionale sostiene che CTh. 16.8.6 proibiva matrimoni misti: è, dunque, implicito che le *mulieres* interessate dal provvedimento fossero di condizione libera⁽²³⁾. Tra coloro che, al contrario, escludono che l'unione vietata avesse carattere matrimoniale, una parte ritiene che le donne fossero sia *ingenuae* vincolate al mestiere sia di *status* servile⁽²⁴⁾; altra parte le considera certamente schiave⁽²⁵⁾. A mio avviso, un

(22) A motivi economici che si coniugano all'antiebraismo di Costanzo II, pensa G. DE BONFILS, *Roma e gli ebrei*, cit., p. 111 ss. Lo studioso (come già prospettato da M. AVI-YONAH, *Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud in den Tagen von Rom und Byzanz*, II, Berlin, 1962, p. 178 s.) vede nel provvedimento anche il tentativo di impedire agli ebrei, per i quali la tessitura era un'importante attività economica, di fare concorrenza all'industria statale appropriandosi di tecniche di lavorazione possedute dalle operaie del *gynaecium* (p. 113). L'ipotesi, che è stata definita «molto suggestiva ma poco probabile» da M. BIANCHINI, *I matrimoni*, cit., p. 383, non è sufficientemente provata. Insistono sul fine di arginare il proselitismo ebraico, J. GAUDEMET, *L'Eglise dans l'Empire romain (IV^e-V^e siècles)*, Paris, 1958, p. 629; K.-L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Massnahmen der christlichen kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln, 1971, p. 48 ss.; B.S. BACHRACH, *The Jewish Community of the Later Roman Empire as Seen in the Codex Theodosianus*, in «To see ourselves as other see us». *Christians, Jews, «others» in Late Antiquity* (eds. J. Neusner, E.S. Frerichs), Chico, 1985, p. 408 ss. Similmente, G.L. FALCHI, *La legislazione*, cit., p. 204 ss., che pone l'accento sulla tutela della libertà di coscienza delle operaie appartenenti agli stabilimenti imperiali (p. 211); F. GRELLE, *Patroni ebrei in città tardoantiche*, in *Diritto e società nel mondo romano* (a cura di L. Fanizza), Roma, 2005, p. 397 s. Il fenomeno della fuga degli addetti ai *gynaecia* imperiali (maschi e femmine) è ripetutamente contrastato dalla legislazione imperiale: cfr. CTh. 10.20.2 (a. 357/8); 6 (a. 372); 7 (a. 372); 8 (a. 374); 9 (a. 380).

(23) Così già GOTHOFREDUS, *ad h.l.* Tra gli studiosi moderni cfr. J. GAUDEMET, *L'Eglise*, cit., p. 526, 629 e nt. 7; O. ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Roma, 1970, p. 212; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, München, 1975, 2^a ed., p. 168 e nt. 55; É. MAGNOU-NORTIER, *Le Code Théodosien, livre XVI et sa réception au Moyen Âge*, Paris, 2002, p. 330 s. e nt. 20; F. GRELLE, *Patroni*, cit., p. 397 s.; F. LUCREZI, *La legislazione de Iudaeis di Teodosio I*, in *Koinonia*, 34, 2010, p. 72.

(24) G.L. FALCHI, *La legislazione*, cit., p. 210; ID., *L'influenza della Patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani dei secoli IV e V*, in *Augustinianum*, 50.2, 2010, p. 384 ss. Ipotizza che molte delle lavoranti dei *gynaecia* fossero schiave anche M. BIANCHINI, *I matrimoni*, cit., p. 383.

(25) Cfr. A. LINDER, *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit, 1987, p. 149 s., nt. 8; M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Cristianos y Judíos: separados por la ley (CTh. 3.7.2=9.7.5)*, in *Páginas. Revista Digital de la Escuela de Historia*, 1, Rosario, 2008, p. 39.

insieme di elementi porta a preferire quest'ultima interpretazione. Se si legge la costituzione nella sua interezza, ovvero quale risulta dalla congiunzione di CTh. 16.9.2⁽²⁶⁾ con CTh. 16.8.6, appare verosimile che il testo avesse posto per gli ebrei due distinti divieti: il primo, attestato in CTh. 16.9.2, relativo al commercio di schiavi *alterius sectae seu nationis* sanzionato più severamente nel caso di schiavi cristiani⁽²⁷⁾; il secondo, documentato in CTh. 16.8.6, attinente alle unioni con schiave addette al gineceo imperiale, punite con la pena di morte se consumate con cristiane. Inoltre, la relazione tra *Iudaei* e *mulieres* dell'opificio imperiale viene qualificata come *consortium*⁽²⁸⁾: termine che è indice di una mancanza di *conubium* coerente con lo *status* di schiave delle donne in questione⁽²⁹⁾. Infine, di non minore importanza appare la collocazione sistematica di CTh. 16.8.6. Se non è stata inserita dai compilatori nel titolo «*De nuptiis*» (CTh. 3.7), come invece la costituzione con la quale Teodosio I nel 388 introduce il divieto di matrimonio tra ebrei e cristiani⁽³⁰⁾, è per la sua

⁽²⁶⁾ CTh.16.9.2 (339 aug. 13): Imp. Constantius A. ad Evagrium. *Si aliquis Iudaeorum mancipium sectae alterius seu nationis crediderit comparandum, mancipium fisco protinus vindicetur: si vero emptum circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia puniatur. Quod si venerandae fidei conscia mancipia Iudaeis mercari non dubitet, omnia, quae apud eum repperiuntur, protinus auferantur nec interponatur quicquam morae, quin eorum hominum qui christiani sunt possessione careat.* et cetera. Dat. id. aug. Constantio A. II et Constante A. cons.

Sul testo v., per tutti, F. LUCREZI, *CTh. 16.9.2: diritto romano-cristiano e antisemitismo*, in *Labeo*, 40, 1994, p. 220 ss. (= *Ebrei e schiavi*, in *Messianesimo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze, 1996, p. 125 ss.), il quale vi è tornato in *La legislazione*, cit., p. 71.

⁽²⁷⁾ Se lo schiavo acquistato è di altra *secta* o *natio* esso è devoluto al fisco, ma se è cristiano l'illecito è più grave ed è sanzionato con la confisca di tutti i beni dell'ebreo acquirente.

⁽²⁸⁾ Sull'uso di *consortium* nel Codice Teodosiano, cfr. G. DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei*, cit., p. 407 ss., il quale ne rileva la polisemia: da sinonimo di «*coetus, congregatio, nexus, societas* e molto spesso *collegium*» al significato, più raro, di «*coniugium*» non attestato per l'età della dinastia costantiniana. L'a. registra altresì che nei testi raccolti nel Codice Giustiniano il termine non ricorre mai nell'accezione di *matrimonium*, ma sta a indicare un'unione illecita. Di questo particolare uso CTh. 16.8.6 sarebbe il primo esempio: significato accolto da M. BIANCHINI, *I matrimoni*, cit., p. 382 s., in combinazione con quello di «comunità (ebraica)».

⁽²⁹⁾ Così, M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Cristianos y Judíos*, cit., p. 40.

⁽³⁰⁾ CTh. 3.7.2 (388 mart. 14): Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Cynegio pf. p. *Ne quis christianam mulierem in matrimonium iudaeus accipiat, neque iudaeae christianus coniugium*

non inerenza alla materia ivi trattata: con donne di condizione servile, quali dovevano essere le lavoratrici *in gynaeceo* nel caso di specie, non possono, infatti, aversi *nuptiae*.

Delle operaie libere, invece, non si hanno esplicite tracce nelle fonti, ma è verosimile che facessero parte del *corpus gynaeceariorum*⁽³¹⁾. Se ne può trarre conferma da una costituzione imperiale del 365 d.C.⁽³²⁾ in forza della quale le *ingenuae* che si univano stabilmente a un *gynaecearius* avrebbero condiviso con i propri *mariti*⁽³³⁾ la vile *condicio* di persone addette alle tessiture imperiali tra le quali c'erano non soltanto schiavi ma anche liberi vincolati al *corpus* afferente alla fabbrica imperiale⁽³⁴⁾. Si tratta di un vincolo personale che, almeno dai primi decenni del V secolo, risulta tendenzialmente

sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. Dat. prid. id. mart. Thessalonica, Theodos. A. II. et Cynegio v. c. coss.

⁽³¹⁾ In generale, sulla presenza delle donne nei collegi professionali, v., J.P. WALTZING, *Étude*, cit., p. 360; F.M. DE ROBERTIS, *La organizzazione e la tecnica produttiva. Le forze lavoro e i salari nel mondo romano*, Napoli, 1946, p. 160. Specificamente per quanto riguarda le lavoranti dei *gynaecea*, v., G. DE BONFILS, *Roma e gli ebrei*, cit., p. 112.

⁽³²⁾ CTh. 10.20.3 (365 iun. 28) Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanum consularem. *Ingenuae mulieres, quae se gynaeceariis sociaverint, si conventae denuntiatione sollemni splendorem generis contuberniorum vilitati praeferre noluerint, suorum maritorum condicione teneantur. Dat. IIII kal. iul. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.*

⁽³³⁾ Il termine è usato impropriamente: cfr. P. VOGLI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, p. 258.

⁽³⁴⁾ Secondo J.L. MURGA GENER, *Una nuova versione del contubernio Claudiano en el Codex Teodosiano*, in *RIDA*, 28, 1981, p. 164 s., si tratta di un'applicazione estensiva del *SC. Claudianum* (52 d.C.), relativo al concubinato di donne libere con schiavi altrui, all'unione di *ingenuae* con liberi *corporati*. A proposito dell'estensione in età tardo antica del senatoconsulto al *contubernium* di donne libere con esercenti «mestieri obbligati», v., P. VOGLI, *Nuovi studi*, cit., p. 253 ss. (con esame di CTh. 10.20.3 a p. 258 s.). Secondo altra opinione CTh. 10.20.3 si riferirebbe a unioni di donne libere con schiavi-*gynaecearii* e avrebbe reintrodotta, in tale fattispecie, la sanzione del *SC. Claudianum* abolita da Costantino, nel 320 d.C., con CTh. 4.12.3, per le *ingenuae* che convivevano con *servi fiscales*. In questo senso, v., A.J.B. SIRKS, *Did the Late Roman Government Try to Tie People to Their Profession or Status?*, in *Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik*, 8, 1993, p. 172; ID., *Ad Senatus consultum Claudianum*, in *ZSS*, 111, 1994, p. 436 s., seguito da K. HARPER, *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and Legal Texts*, in *The Classical Quarterly*, 60, 2010, p. 636.

perpetuo ed ereditario: un legame per nascita (*nexu sanguinis*) dal quale chi appartiene al *corpus* alle dipendenze delle *sacrae largitiones* non può sciogliersi facilmente e che, qualora riesca a liberarsene in forza di un *beneficium* imperiale, permane su beni e prole (figli e figlie). Così dispone CTh. 10.20.16 al fine di preservare la numerosità degli addetti a un servizio di vitale importanza per l'impero⁽³⁵⁾.

3. — *Damnatae: le attestazioni delle fonti.*

La presenza femminile nei ginecei era costituita non soltanto da libere vincolate al mestiere e da schiave, ma pure da condannate per le quali la fabbrica fungeva da stabilimento penitenziario.

Il fenomeno riguardava anche uomini. In altre parole, l'opificio imperiale poteva essere un luogo dove scontare la pena irrogata per persone di entrambi i sessi. L'impiego di condannati concorreva a garantire la forza lavoro occorrente allo svolgimento delle attività produttive. Probabilmente i rei erano addetti alle operazioni di tessitura – per ipotesi, molti come tiratori⁽³⁶⁾ – oppure a lavori vili e gravosi e forse anche insalubri, quali quelli per il finissaggio dei tessuti della cui esecuzione all'interno dello stabilimento di stato si hanno riscontri archeologici come nel caso del *gynaecium* di Spalato.

⁽³⁵⁾ CTh. 10.20.16 (426 febr. 23): Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Acacio comiti sacrarum largitionum. *Si quis ex corpore gynaeceariorum vel linteariorum sive linyfariorum monetariorumve aut murilegularum vel aliorum similium ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentium voluerit posthac de suo collegio liberari, non quoscumque nec facile in locum proprium, freti dexterae triumphalis absolute, substituant, sed eos, quos omnibus idoneis modis sub ipsis quodammodo amplissimae tuae sedis obtutibus adprobarint; ita tamen, ut is, qui ab huiusmodi condicione iuxta formam caelitus datam beneficio principali fuerit absolutus, universam generis sui prosapiam in funzione memorati corporis permanentem cum omnibus eius qui absolvitur rebus obnoxiam largitionibus sacris futuram esse non dubitet.* Dat. VII kal. mar. Constantinopoli dd. nn. Theodosio XII et Valentiniano II AA. cons.

⁽³⁶⁾ Più che come tessitori in senso stretto: mestiere per il quale era necessario il possesso di competenze tecniche acquisibili soltanto dopo un lungo apprendistato. Il tiratore, invece, era d'ausilio al tessitore nell'azionare il telaio verticale a due barre orizzontali diffuso in età tardoantica (cfr. J.-M. CARRIÉ, *Vitalité*, cit., p. 35, ove ulteriore letteratura): un compito non complesso per il quale quel che occorreva era unicamente una buona misura di forza.

Le donne, invece, venivano assegnate in massima parte alla filatura e anche al lavoro al telaio⁽³⁷⁾.

Le fonti giuridiche non parlano di donne adibite per condanna al lavoro nelle manifatture tessili imperiali. Soltanto una costituzione conserva traccia di tale coazione, ma riguarda un uomo⁽³⁸⁾.

Tuttavia, i testi letterari, in particolare scritti patristici, tramandano alcune interessanti vicende.

Dovevano esserci anche donne tra i nobili cristiani che, durante la persecuzione imputata a Licinio⁽³⁹⁾ e forse pure nel corso delle precedenti persecu-

⁽³⁷⁾ Per una descrizione della tecnologia tessile antica e delle varie fasi del processo produttivo (filatura, tessitura, finissaggio), cfr. *Storia della tecnologia*, 2, *Le civiltà mediterranee e il medioevo* (a cura di C. Singer, E.J. Holmyard, A.R. Hall, T.I. Williams), Torino, 1966, p. 194 ss.; F. VICARI, *Produzione e commercio dei tessuti nell'Occidente romano*, Oxford, 2001, p. 3 ss. V., anche, J. MARQUARDT, *Das Privatleben der Römer*, II, in *Handbuch der römischen Alterthümer*, VII, Leipzig, 1886, 2ª ed., p. 517 ss. (= *La vie privée des Romains*, II, Paris, 1893, p. 153 ss.). Quali e quante di queste fasi fossero svolte all'interno del *gynaecium* non è possibile sapere con certezza. Pare, però, che dentro il *gynaecium* di Spalato ci fosse una *fullonica*. J. BELAMARIĆ, *Gynaecium Iovense Dalmatiae*, in *Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende* (hrsg. A. Demandt, A. Goltz, H. Schlange-Schöningen), Berlin, 2004, p. 148 s., ipotizza l'esistenza nella parte nord del Palazzo di Diocleziano di un sistema di piscine nelle quali i tessuti erano sottoposti al processo di follatura incluso il trattamento con lo zolfo per il quale, accanto al palazzo, c'era disponibilità di numerose sorgenti di acqua sulfurea.

⁽³⁸⁾ Si tratta del celebre caso del *Liciniani filius*, forse un figlio naturale dell'imperatore Licinio, che conosciamo per mezzo di due costituzioni emanate a poca distanza di mesi nel 336 d.C.: CTh. 4.6.2 e 3. Con quest'ultima, in chiusura, l'imperatore Costantino ne dispone l'adibizione al servizio del *gynaecium* di Cartagine: CTh. 4.6.3 (336 iul. 21): Idem A. [Constantinus] ad Gregorium. [...] *Liciniani autem filius, qui fugiens comprehensus est, compeditibus vincitus ad gynaecei Carthaginis ministerium deputetur*. Lecta XII k. aug. Carthagine Nepotiano et Facundo cons.

⁽³⁹⁾ Fra il 320 e il 321 Licinio, in contrasto con l'accordo sancito a Milano nel 313, intraprese una politica anticristiana che, stando a Eusebio (*HE.*, 10.8.14-17; *VC.* 1.48 ss. e 2.1.2-2), si concretò in una vera e propria persecuzione di grandi proporzioni. Ne ridimensiona la gravità, riducendola a «una azione di generica ostilità» (p. 48), M.R. CAUTADELLA, *La «persecuzione» di Licinio e l'autenticità della «Vita Costantini»*, in *Athenaeum*, 48, 1970, pp. 46 ss. e 229 ss. In senso riduttivo, già R. ANDREOTTI, s.v. «*Licinius*», in E. DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.2, Roma, 1959 (ripr. facs. ed. Roma, 1895), p. 1016 ss. Più di recente, tra altri, v. A. MARCONE, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Bari, 2002, p. 111 s.

zioni tetrarchiche⁽⁴⁰⁾, erano stati gettati nei ginecei o nei linifici e assegnati in perpetuo a lavori molto faticosi e inusitati per persone di alto rango. Costantino restituisce loro onori e libertà con un editto indirizzato ai provinciali di Palestina, negli ultimi mesi del 324 d.C.⁽⁴¹⁾, il cui testo ci è stato tramandato da Eusebio⁽⁴²⁾. Il passo non fa alcun riferimento al genere dei condannati, motivo per cui si può ragionevolmente ritenere che sia uomini sia donne, in percentuali non determinabili, avessero subito simili provvedimenti⁽⁴³⁾.

Altri due passi riportano, invece, specifiche notizie di donne condannate al lavoro forzato nelle tessiture controllate dal *comes sacrarum largitionum*.

Il primo in ordine cronologico appartiene a Lattanzio il quale riferisce che sotto l'Augusto Galerio «*matres familias ingenuae ac nobiles in gynaeceum rapiabantur*»⁽⁴⁴⁾: si tratta, dunque, di donne che avevano lo *status* di libere e che appartenevano all'aristocrazia, vittime, probabilmente, delle persecuzioni contro i cristiani⁽⁴⁵⁾ continuate da Galerio in Oriente, dopo l'abdicazione

⁽⁴⁰⁾ Cfr. L. PIETRI, in *Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin*, Texte critique F. Winkelmann, Introduction et notes L. Pietri, Traduction M. J. Rondeau (SC. 559), Paris, 2013, p. 302, nt. 1, a commento di *VC*. 2.30.1.

⁽⁴¹⁾ Dopo avere sconfitto definitivamente il correggente Licinio.

⁽⁴²⁾ EUS., *VC*. 2.34.1. L'autenticità del documento è oramai generalmente accettata. V. bibliografia in F. CORSARO, *Costantino ed Eusebio nella Vita Costantini di Eusebio di Cesarea*, in *Rivista di cultura classica e medioevale*, 54.2, 2012, p. 297, nt. 3. I provvedimenti costantiniani sono ricordati anche da SOZ., *HE* 1.8.3.

⁽⁴³⁾ Il passo è citato da R. DELMAIRE, *Largesses sacrées*, cit., p. 444 e nt. 2, come attestazione del fatto che il gineceo «peut servir de prison pour femmes» (cfr. ID., *Les esclaves*, cit., p. 186). A donne libere, cristiane, «ascritte» dall'imperatore Licinio in gran numero agli opifici imperiali, pensa anche G.L. FALCHI, *La legislazione*, cit., p. 210 e nt. 19. Diversamente L. JONES HALL, *Rescuing the Reputation of Tyre in Late Antiquity; The Documentation of Gynaecea/Genicia as Weaving Factories, not Brothels*, in *Chronos*, 12, 2005, 134, ritiene che i prigionieri fossero per la maggior parte uomini.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. LACT., *de mort. persec.* 21.4. Sul passo, v., R. DELMAIRE, *Largesses sacrées*, cit., p. 444 e la letteratura citata alla nota seguente.

⁽⁴⁵⁾ Pensa a donne cristiane, R. CAGNAT, s.v. «*Gynaeceum*», cit., p. 1712. Il passo è citato da H. GUMMERUS, s.v. «*Industrie und Handel*», in *PW*, IX.2, Stuttgart, 1916, p. 1534, tra quelli che attestano condanne a lavorare nei ginecei inflitte a cristiani al tempo delle persecuzioni diocleziane. V., anche, O.F. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New-York, 2007, p. 123 s.

zione di Diocleziano, fino all'editto di Serdica del 311 d.C.

Si colloca, invece, più avanti, al tempo dell'imperatore d'Oriente Valente, la vicenda riportata da Giovanni Crisostomo che ha come protagonista la vedova del *notarius* Teodoro⁽⁴⁶⁾ il quale era stato condannato a morte per lesione maiestatica in un processo, celebrato ad Antiochia nel 371-372, le cui inique vicende sono lungamente descritte da Ammiano⁽⁴⁷⁾. Non sappiamo se la donna avesse avuto un ruolo nel complotto ordito dal marito contro l'imperatore, né conosciamo il capo d'accusa formulato a suo carico. Ci è però noto l'esito del caso: la donna subì la confisca dei beni, fu privata della libertà e degradata alla miserevole condizione di tessitrice fiscale⁽⁴⁸⁾: segno di una situazione di vile assoggettamento omogenea allo *status* di *serva*.

4. — Conclusioni.

I casi documentati nei testi esaminati riguardano esclusivamente donne di alto rango (*honestiores*) che, a seguito di condanna, sono costrette a lavorare nel gineceo imperiale, ridotte in uno stato di perenne asservimento⁽⁴⁹⁾. Si tratta di vicende presentate dagli scritti patristici, che le hanno tramandate, come eccessi repressivi che si collocano nel quadro di politiche persecutorie nei confronti di nobili cristiani o che sono determinati da esigenze di difesa della *maiestas* imperiale.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. PLRE, I, cit., 898, *Theodorus* 13.

⁽⁴⁷⁾ AMM., 29.1.8 ss. Cfr., in proposito, M. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuridiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano, 1994, pp. 80, 86 s., 91, 101 s., 107; da ultimo, S. GIGLIO, *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino, 2017, p. 136.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. JOH. CHRYS., *ad viduam iun.* 4 (PG 48.604). Sul passo, come attestazione sicura di condanna al lavoro forzato nel *gynaeceum*, v. A.W. PERSSON, *Staat und Manufaktur im römischen Reich. Eine Wirtschaftsgeschichtliche Studie nebst einem Exkurse über angezogene Götterstatuen*, Lund, 1923, p. 82 s.; J.P. WILD, *The Gynaeceum*, cit., p. 657; F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze, 1979, p. 313; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées*, cit., p. 444; E. QUINTANA ORIVE, *CTh.* 10.20, cit., p. 336, nt. 5.

⁽⁴⁹⁾ V., però, R. DELMAIRE, *Les esclaves et conditionales fiscaux au Bas-Empire romain*, in *Topoi*, 9/1, 1999, p. 184, secondo il quale la «réduction en esclavage dans les ateliers fiscaux de filature et de tissage» era per le donne «d'origine plébéienne ou servile».

Senza addentrarmi in questa sede nei problemi relativi al tipo di pena consistente nel lavoro coatto negli opifici tessili imperiali e allo *status* giuridico dei condannati – che potranno essere utilmente trattati alla luce di un esame complessivo di tutte le fonti in materia, indipendentemente dalla circostanza che il reo sia un uomo o una donna⁽⁵⁰⁾ – mi limiterò ad alcune minime riflessioni sul valore ideologico della condanna al gineceo in relazione al genere dei rei.

Si può anzitutto osservare che al lavoro forzato nei *gynaecea* erano indifferentemente inviati individui di entrambi i sessi. Non si trattava, dunque, di una pena riservata alle donne come, al contrario, non era per soli uomini la condanna a lavorare nelle miniere. In quest'ultimo caso, i diversi *gradus* della *poena metalli* consentivano d'infliggere solitamente alle donne la *damnatio in ministerium metallicorum* (più lieve sia della *damnatio ad metalla* sia di quella in *opus metalli*)⁽⁵¹⁾. Ora, tralasciando tale specifica articolazione in gradi, si può ipotizzare che le differenze di genere contassero nella determinazione in concreto delle mansioni cui assegnare il singolo reo, condannato a servire nelle manifatture tessili, per la migliore efficienza produttiva.

Certamente per tutti, donne e uomini di nobile condizione, l'adibizione al lavoro coatto in luoghi, i ginecei, destinati ad attività che, scollegate dal

⁽⁵⁰⁾ Mommsen è stato tra i pochi studiosi ad avervi fatto accenno: in età tardoimperiale, il lavoro nelle tessiture imperiali sarebbe stato uno di quelli imposti a persone di condizione libera, specialmente donne, condannate all'*opus publicum* che, come è noto, non produceva perdita della libertà. Cfr. Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899 (rist. an. Graz, 1955), p. 952 (= *Le droit pénal romain*, tr. di J. Duquesne, III, Paris, 1907, p. 296). In tal senso, v., anche, Ch. LÉCRIVAIN, s.v. «*Opus publicum*», in *DS*, IV/1, Paris, 1907 (rist. Graz, 1969), p. 214; A. BERGER, s.v. «*Opus publicum*», in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 610; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées*, cit., p. 444 (cfr. ID., *Les esclaves*, cit., p. 186). Il tema merita di essere riesaminato. Me ne occuperò in un articolo, in via di elaborazione, che uscirà prossimamente con il titolo (provvisorio) «Ad gynaecei ministerium deputari. A proposito della condanna al lavoro forzato nelle manifatture tessili imperiali».

⁽⁵¹⁾ Cfr. Ulp. D. 48.19.8.8: *In ministerium metallicorum feminae in perpetuum vel ad tempus damnari solent. Simili modo et in salinas. Et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae poenae constituuntur: si vero ad tempus damnantur, retinent civitatem*. Sul tema, da ultimo, v., A. CHERCHI, *Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7*, in *AUPA*, 49, 2016, p. 209 ss.

tradizionale complesso valoriale, nella tarda antichità erano reputate oramai vili, risultava particolarmente disonorevole. Forse a causa dell'appartenenza tipica al genere femminile del lavoro tessile, la carica stigmatizzante che tale condanna possedeva era più forte per gli uomini che per le donne. Ma anche per queste i tempi della conocchia e del fuso come simboli dell'identità di genere e dell'onestà muliebre erano remoti. Il *gynaecium* che nel nome poteva ancora evocare un ambiente adatto a coltivare e preservare le virtù femminili, in età tardoantica era una struttura produttiva la cui idoneità a fungere da luogo di pena per le donne dipendeva da ragioni prevalentemente organizzative ovvero relative alla concreta divisione del lavoro all'interno della fabbrica. Che vi fossero assegnati anche uomini ne è la migliore conferma.

